

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5874 del 03/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc (Imp. Via Manuzio il Vecchio n. 12) MIRANDOLA (MO). Rif. Prot. n. 916/2020 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 12645/2020 ARPAE SINADOC. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-6034 del 02/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno tre DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc (Imp. Via Manuzio il Vecchio n. 12) MIRANDOLA (MO).**

Rif. Prot. n. 916/2020 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 12645/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta ACETIFICIO MENGAZZOLI DI MENGAZZOLI GIORGIO E C. SNC, avente sede legale in comune di Levata di Curtatone (MN), v. della Costituzione n. 41-43, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Mirandola, v. Manuzio il Vecchio n. 12, in data 20/04/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 21/04/2020 con prot. n. 58318, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di aceti ottenuti mediante fermentazione acetica e derivati;

In data 20/05/2020, con nota prot. n. 73676, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 30/06/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 93483;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 613 del 22/12/2015;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Mirandola, prot. n. 22419 del 14/08/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da nota tecnica prot. n. 118042 del 14/08/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 118599 del 17/08/2020;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 4669 del 14/09/2020;

Il Comune di Mirandola, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 104100 del 20/07/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico e agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta ACETIFICIO MENGAZZOLI DI MENGAZZOLI GIORGIO E C. SNC per l'impianto ubicato in comune di Mirandola (MO) , V. Manuzio il Vecchio n. 12, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                          | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06                                              |
| Rumore                         | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;                                                                           |

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 613 del 22/12/2015 a far tempo dalla data di modifica degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 03/12/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| <b>Titolo ambientale</b>                                                                 | <b>Autorità di controllo</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura           | Comune di Mirandola          |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera                                               | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Mirandola          |

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## **Allegato ACQUA**

Ditta ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc (Imp. Via Manuzio il Vecchio n. 12) MIRANDOLA (MO).

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                                 | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)<br>Acque reflue industriali in pubblica fognatura |

### **A - PREMESSA NORMATIVA**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

## B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc, nello stabilimento di via Manuzio il Vecchio n. 12, Mirandola, svolge attività di produzione di aceti mediante fermentazione acetica e derivati e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura separata di via Manuzio;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura separata di via Manuzio;
- le acque reflue generate principalmente dall'attività di lavaggio pavimenti, botti e serbatoi di stoccaggio, previo passaggio da una vasca di accumulo e omogeneizzazione dei reflui munita di un sistema automatico di regolazione del pH, confluiscono, mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura separata di via Manuzio. In uscita dall'impianto di trattamento è presente un pozzetto di ispezione e controllo campioni con coordinate X=662681, Y=974070 (UTM).

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di lavaggio pavimenti, botti e serbatoi di stoccaggio confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 613 del 22/12/2015.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 4669 del 14/09/2020 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Mirandola, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 104100 del 20/07/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**E' autorizzato** il gestore della ditta ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc, per lo stabilimento posto a Mirandola (MO), v. Manuzio il Vecchio n. 12, a scaricare nella pubblica fognatura separata di via Manuzio le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di produzione di aceti ottenuti mediante fermentazione acetica e derivati, codice ATECO 10.84, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa **10.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue scaricabili dallo stabilimento. Modifiche significative relative a questo dato devono essere segnalate all'ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti a fianco indicati:

| PARAMETRO             | VALORE LIMITE<br>(mg/l) |
|-----------------------|-------------------------|
| COD (SE COD/BOD5>2,2) | 2000                    |
| COD (SE COD/BOD5<2,2) | 5000                    |
| BOD                   | NESSUN LIMITE           |
| SOLIDI SOSPESI TOTALI | 500                     |
| FOSFORO TOTALE        | 15                      |

- 3) Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 4) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 5) I valori limite di cui al punto 2 dovranno essere rispettati presso il pozzetto ubicato come definito nella sezione B.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
- 7) I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, così come il pozzetto definito nella sezione B, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e dovranno avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa. E' altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
- 9) La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento descritto nella sezione B. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato. I fanghi di risulta del trattamento dovranno essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa.
- 10) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:



- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 13) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE Modena (SAC e ST distretto Area Nord-Carpi), al Comune di Mirandola e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
- 14) Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello unico delle attività produttive territorialmente competente.
- 15) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue, presentate al gestore delle fognature pubbliche per il calcolo del canone di fognatura e depurazione
- 16) Entro il 30 aprile 2025, il 30 aprile 2030 e il 30 aprile 2035 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc (Imp. Via Manuzio il Vecchio n. 12) MIRANDOLA (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc, che svolge attività di produzione di aceti e derivati ottenuti mediante miscelazione, concentrazione a freddo e stagionatura, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), via Manuzio il Vecchio n. 12.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 21/04/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 30/06/2020 con prot. n. 93483, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: 15, 16
- lo spostamento dei seguenti punti di emissione: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- la dismissione dei punti di emissione n. 10, 11, 12, 13, 14
- la installazione del nuovo punto di emissione:

| Emissione n. | Descrizione      |
|--------------|------------------|
| 17           | Sfiato serbatoio |

- il seguente consumo di materie prime:  
- aceti di fermentazione (aceto di vino, aceto di mele) 1.175.000 l/anno

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - aceti dolci (aceto balsamico di Modena IGP, condimenti alimentari) | 585.000 l/anno    |
| - mosti/succhi di frutta (cotti, concentrati, rettificati)           | 1.190.000 kg/anno |
| - vino                                                               | 150.000 l/anno    |
| - acido citrico                                                      | 100 kg/anno       |
| - perlite per filtrazione in alluvionaggio                           | 2.000 kg/anno     |
| - cellulosa alpha per filtrazione alluvionaggio                      | 950 kg/anno       |
| - additivi e coadiuvanti                                             | 670 kg/anno       |

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Mirandola, con prot. n. 22419 del 14/08/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 118042 del 14/08/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e con la quale propone di richiede la quantificazione dell'inquinante acido acetico in fase di analisi di messa a regime

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Mirandola (MO), v. Manuzio il Vecchio n. 12, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. da N. 1 a N. 9 – SFIATI SERBATOI (aceti di vino, condimenti, aceti IGP)

|                                       |    |       |
|---------------------------------------|----|-------|
| portata massima                       | 75 | Nmc/h |
| altezza minima del camino             | 15 | m     |
| durata (nella fase di carico/scarico) | 2  | h/g   |

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – SFIATO SERBATOIO

|                                       |    |       |
|---------------------------------------|----|-------|
| portata massima                       | 75 | Nmc/h |
| altezza minima del camino             | 15 | m     |
| durata (nella fase di carico/scarico) | 2  | h/g   |

Relativamente ai contenitori interni (contenitori in legno, contenitori di stoccaggio in inox e contenitori per la miscelazione), dotati di boccaporti che servono a compensare l'aria durante le fasi di carico/scarico, che potrebbero configurarsi come fonte di emissioni odorigene diffuse in ambiente di lavoro, si demanda al competente Servizio Sanitario (SPSAL) e agli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela della salute dei lavoratori.

### Prescrizioni

- 1) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni;
- 2) I boccaporti dei contenitori di stoccaggio di aceti e miscelati, esterni allo stabilimento, possono essere aperti solo in concomitanza delle operazioni di carico e scarico;
- 3) Le materie prime oggetto di carico serbatoi, travaso, miscelazione, filtrazione e stagionatura devono essere gestite a temperatura ambiente;
- 4) La concentrazione delle miscele di aceto di vino, mosto o succo concentrato, deve avvenire in impianti chiusi mantenuti in depressione (pompe da vuoto ad anello liquido) e alla temperatura massima di 32°C.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve **comunicare** tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente al punto di **Emissione 17** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa regime, con verifica di **Portata e Acido acetico** e dichiarata la tipologia di materia prima oggetto di carico durante il campionamento.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                            |                                                          |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo          |                                                          |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato |                                                          |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti                    | al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti                    |                                                          |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota superiore a 5m | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco                      |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

| Parametro/Inquinante                                               | Metodi indicati                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008<br>UNI EN ISO 16911:2013 |

|                                                                     |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | UNI EN 13284-1:2003                                                                                     |
| Portata volumetrica                                                 | UNI EN ISO 16911:2013                                                                                   |
| Temperatura di emissione                                            | UNI 10169:2001                                                                                          |
| Acidi Organici                                                      | NIOSH 2011 (campionamento su fiala gel di silice ed analisi in cromatografia ionica o gascromatografia) |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni | UNI EN 14181:2015                                                                                       |

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## **Allegato IMPATTO ACUSTICO**

Ditta **ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc** (IMP. Via Aldo Manuzio il Vecchio n. 12) MIRANDOLA (MO).

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rumore                                | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

### **A - PREMESSA NORMATIVA**

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### **B - PARTE DESCRITTIVA**

La ditta **ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc**, nello stabilimento in comune di Mirandola (MO), Via Manuzio il Vecchio n.12, svolge attività di produzione di aceto balsamico IGP, aceto di vino e condimenti alimentari.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, presentata al SUAP in data 20/04/2020 in allegato alla Domanda di AUA, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
  - S1 – Attività di scarico da cisterna
  - S2 – Pompa scarico
  - S3 – Locale compressori
  - S4 – Centrale termica



- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe IV “Aree di intensa attività umana”, con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA;
- i ricettori sensibili individuati sono  
R1 insediamento produttivo ubicato a nord-est dello stabilimento produttivo  
R2 edificio residenziale ubicato a nord dello stabilimento produttivo  
anch'essi inseriti in classe IV “Aree di intensa attività umana”;
- i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto dei valori limite di zona, diurno e notturno, presso le postazioni di misura individuate al confine aziendale;
- il valore limite differenziale diurno, nei confronti dei ricettori R1 ed R2, risulta rispettato.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta **ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc** in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 118599 del 17/08/2020;

Il Comune di Mirandola, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 104100 del 20/07/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, via Aldo Manuzio il Vecchio n. 12, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **ACETIFICIO MENGAZZOLI di Mengazzoli Giorgio e C. snc**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**